

STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE - SEZ. LAVORO
RICORSO IN RIASSUNZIONE

Per la Sig.ra **CULTRONA ILARIA**, nata in Caltagirone il 07/04/1979, C.F. CLTLRI79D47B4284I, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (C.F. CRSCZR75S44G371N, fax 095623374, pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio legale, sito in Paternò via N. Sauro n. 21 elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, e chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095623374, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c. cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Catania in via Vecchia Ognina 149, 95127 CF 80014130878
PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

PREMESSO IN FATTO



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

L'odierna ricorrente in riassunzione, con nuovo procuratore come da procura in atti depositava previamente con altri procuratori presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Ricorso di cui al R.G. 8011/2022, col quale chiedeva:

-L'annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche e/o collegiali, dell' *art. 7, comma 4, lett. e)* Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112/2022 (nella parte in cui dispone che: *"qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto"*)

-L'annullamento di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione

-La condanna dell'Amministrazione resistente a individuarla come avente titolo alla stipula di contratto dalla prima fascia delle GPS.

Il suddetto ricorso, si riporta di seguito integralmente:

*"1.- Con l'impugnata O.M. n. 112 del 6.05.2022, il Ministero dell'istruzione ha disciplinato le
"Procedure di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'articolo 4,*



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

Com'è noto, tali graduatorie — nel prosieguo “G,P,S.” — sono articolate in due fasce, di cui la prima riservata ai docenti abilitati su materia e/o specializzati su sostegno ai quali l'Amministrazione scolastica può attribuire conferimenti di incarico annuali su posto vacante con precedenza rispetto ai docenti collocati nella seconda fascia in quanto privi di specializzazione sul sostegno.

2.- Secondo quanto previsto dal Ministero resistente, i docenti interessati avrebbero dovuto presentare le domande di inserimento nella fascia di interesse tra il 12 e il 31 maggio 2022.

L'odierna parte ricorrente è composta dai docenti in attesa di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

3.- L'art. 7, comma 4, lett. e) (“Istanza di partecipazione”) dell'O.M. 112/2022 prescrive che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Il Ministero, con l'impugnata Ordinanza, ha di fatto escluso parte ricorrente dalla procedura di cui è causa, La lex specialis, quindi, è immediatamente lesiva della posizione di parte ricorrente, in quanto prevede un inserimento solo formale e privo di efficacia.

4.- Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse a impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per il seguente motivo di

DIRITTO

1- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4- eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità dell'azione amministrativa

La procedura di cui è causa trova fondamento normativo nell'art. 19, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, il quale è intervenuto a modificare l'art. 2, comma 4-ter; d.l. 8 aprile 2020, n. 22 — di istituzione delle G.P.S. — prevedendo che le parole “2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”.

Con tale ultima disposizione, il Legislatore aveva disposto per la prima volta la costituzione delle Graduatorie Provinciali Scolastiche finalizzate al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, attribuendo al



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

*Ministero dell'Istruzione il potere di disciplinarne con Ordinanza i profili relativi all'**individuazione e alla graduazione degli aspiranti** per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022.*

In occasione del necessario rinnovo, dunque, il Legislatore è semplicemente intervenuto a disporre una modifica del testo legislativo limitata all'indicazione del biennio di efficacia 2022/2023 e 2023/2024.

Nulla ha disposto, invece, in merito al potere di rideterminare i criteri di accesso alle GPS, i quali erano già stati disciplinati dalla precedente Ordinanza, l'O.M. 60/2020 — emanata in seguito alla legge istitutiva delle G.P.S. — la quale, peraltro, è stata anche richiamata dal Ministero resistente nella parte premessa del provvedimento impugnato.

Con l'Ordinanza de qua, i docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento hanno avuto modo di inserirsi con riserva nella prima fascia, di partecipare alla successiva fase delle convocazioni e di ricevere conferimenti di incarico con clausola risolutiva all'avvenuto riconoscimento.

*Anche in occasione dell'apertura dei c.d. elenchi aggiuntivi, con il D.M. 51/2021 e gli atti conseguenti, il Ministero dell'Istruzione **ha permesso ai docenti nella medesima posizione di parte ricorrente** di inserirsi con riserva o di aggiornare la propria posizione in I fascia e di ricevere incarichi di insegnamento con clausola risolutiva all'avvenuto riconoscimento.*

In altri termini, l'O.M. 60/2020 a leva garantito la più ampia partecipazione dei docenti abilitati/specializzati all'estero in attesa di riconoscimento, anche al fine di ovviare alle



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

lungaggini amministrative imputabili al Ministero resistente relative al procedimento di riconoscimento del titolo.

Non così, invece, con l'Ordinanza di cui è causa, nella quale, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, il Ministero non ha in alcun modo tenuto in considerazione la posizione dei docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento, i quali non potranno dunque insegnare a causa della previsione illegittima dell'Ordinanza impugnata.

È evidente che il Ministero abbia agito, innanzitutto, in violazione di legge per contrasto con l'art. 19, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, il quale — pur avendo lasciato al Ministero un ampio margine di discrezionalità circa l'individuazione dei criteri di accesso alle GPS — non ne ha di certo permesso la rideterminazione in sede di apertura delle GPS per il prossimo biennio 2022-2024.

*In altri termini, **la normativa di riferimento non ha in alcun modo autorizzato il Ministero dell'Istruzione a rivedere in peius la disciplina dei criteri di accesso e graduazione dei docenti nelle GPS.***

L'art. 7, comma 4, dell'impugnata Ordinanza, dunque, è illegittimo nella parte in cui ridetermina i criteri di accesso, escludendo di fatto parte ricorrente, solo in ragione dell'omesso conseguimento del provvedimento di riconoscimento.

Sotto questo profilo, il Ministero resistente ha agito anche in evidente eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con il proprio precedente agire amministrativo, atteso che —



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

diversamente da quanto avvenuto negli anni passati — ha deciso di applicare ai docenti in attesa di riconoscimento un trattamento deteriore, impedendone addirittura la possibilità di ricevere conferimenti di incarico, per un tempo ormai imprevedibile.

Tale atteggiamento contraddittorio, pertanto, determina un'inammissibile disparità di trattamento rispetto ai docenti che avevano avuto modo di inserirsi con riserva nelle precedenti graduatorie, ricevendo per tale ragione incarichi di insegnamento con clausola risolutiva.

*Diversamente, per esercitare l'azione amministrativa in maniera coerente e ragionevole, il Ministero resistente avrebbe dovuto permettere nuovamente all'odierna parte ricorrente di presentare **utilmente** domanda di inserimento nella prima fascia e di essere individuata, conseguentemente, in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, al pari di quanto avvenuto in occasione dei precedenti aggiornamenti delle graduatorie di cui è causa, al fine di ricevere conferimenti di incarico annuali con clausola risolutiva.*

Donde il primo motivo di ricorso.

2- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. 60/2020 - Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità dell'azione amministrativa -
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1355 del codice civile

L'illegittimità dell'azione del Ministero resistente emerge poi anche in riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'impugnata Ordinanza, secondo la



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

quale i docenti abilitati e/o specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento non potranno essere individuati in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.

Tale disposizione, invero, realizza una indiretta rideterminazione dei criteri di accesso alla I fascia delle GPS, rendendo inutiliter data l'inclusione dei docenti abilitati/specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento, i quali potranno inserirsi senza speranza alcuna di ottenere il bene della vita sperato — il conferimento di incarico annuale — in attesa che il Ministero decida di esaminare l'istanza di riconoscimento.

Conseguentemente, la citata disposizione si pone in contrasto con l'art. 7, comma 4, lett. e) de11'O.M. 60/2020 — pure richiamata nella parte premessa dell'Ordinanza impugnata — la quale aveva correttamente permesso l'inserimento con riserva in I fascia degli abilitati/specializzati all'estero in attesa di riconoscimento, senza prevedere eccezioni di sorta nei confronti dei docenti inseriti con riserva nelle graduatorie, i quali, una volta inseriti in graduatoria, maturano pertanto — al pari dei docenti inseriti a pieno titolo — la legittima aspettativa a partecipare alle procedure di convocazione.

Del resto, come puntualizzato da codesto Ecc.mo Collegio in relazione a una fattispecie simile a quella di cui è causa, <<l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale [deve n.d.r.] perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale [...], ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

“carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell’abilitazione, dovrà intendersi risolto>>. (TAR Lazio, Roma, Terza Bis, 8 ottobre 2020, n. 10252).

Sotto altra prospettiva, le medesime circostanze sono idonee a caratterizzare il provvedimento impugnato come ulteriormente affetto da eccesso di potete per contraddittorietà manifesta.

In proposito, nella medesima pronuncia su richiamata, codesto Ecc.mo TAR Lazio ha rilevato la fondatezza delle <<censure di contraddittorietà dell’agere amministrativo consistente nell’aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso [...] nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura>> (TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis, n. 10252/2020 cit.).

Per di più, l'Ordinanza impugnata, nella parte in cui lede il diritto all'assunzione della parte ricorrente, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1355 c.c., relativa alla condizione potestativa, ai sensi del quale "È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore".

D'altronde, secondo quanto costantemente previsto dalla Corte di Cassazione, la clausola di riserva dell'Amministrazione della facoltà di non procedere all'assunzione andrebbe comunque dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.: la stessa, infatti andrebbe considerata come condizione meramente potestativa, poiché subordinerebbe l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'Amministrazione medesima (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Lavoro, 1 ottobre 2014, n. 20735).

Tale circostanza, a ben vedere, è palese nel caso di specie, in cui l'Amministrazione resistente ha deciso di subordinare il diritto all'assunzione dell'odierna parte ricorrente al mero riconoscimento del titolo estero.

Pertanto, la medesima Amministrazione ha trattato la condizione sospensiva prevista dall'Ordinanza, alla stregua di una inammissibile condizione potestativa, vincolando al suo arbitrio le sorti del diritto all'assunzione, pur se con clausola risolutiva.



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Ragionando altrimenti, si finirebbe per aderire all'inaccettabile risultato di porre in capo ai singoli concorrenti le conseguenze derivanti da omissioni colpevoli dell'Amministrazione.

Donde il secondo motivo di ricorso.

3- Violazione del principio dell'accesso parziale, di cui al combinato disposto degli artt. 1-bis e 5-septies, comma 1, D.lgs. 206/2007

Occorre, infine, aggiungere, senza recesso alcuno delle superiori osservazioni, che la scelta operata dalla Procedente nei confronti di parte ricorrente configura una violazione della Direttiva 2005/ 36/ CE, con particolare riferimento al principio del c.d. "accesso parziale", disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1-bis e 5-septies, comma 1, D.lgs. 206/2007, di attuazione della Direttiva di cui supra.

La prima disposizione citata prevede, infatti, quanto segue: "Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale..."; il successivo articolo stabilisce che "Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale".

L'omessa applicazione di tali principi da parte del Ministero dell'Istruzione, con l'emanazione dell'O.M. 112/2022, non consente a parte ricorrente di poter espletare in Italia l'esercizio



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

della professione docente con il conseguimento del titolo, pretendendo le disposizioni ministeriali censurate il riconoscimento dello stesso, in palese violazione del diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art. 45 del TFUE.

Tale violazione è particolarmente evidente nella fattispecie di cui è causa in cui parte ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione ed è in attesa di riconoscimento.

Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, a far data dalla nota sentenza "Morgenbesser" del 13 novembre 2003 (causa C-313/01, "Christine Morgenbesser c. Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova"), ha chiarito che <<uno Stato pur conservando una legittima discrezionalità nella valutazione dei titoli acquisiti all'estero, deve disporre un giudizio di rispondenza/valutazione anche parziale dell'equivalenza di tali titoli al fine di verificare quei requisiti minimi che consentirebbero al cittadino europeo di essere sottoposto ad una regolarizzazione della sua posizione>>.

La CGUE, in altri termini, ha stabilito il principio secondo cui uno Stato membro deve disporre una valutazione del titolo "in bonam partem", finalizzata cioè in via di principio a <<salvare gli effetti della qualifica conseguita in un altro paese>>, anche quando essa non soddisfi pienamente (è il caso del titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento), ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione (cfr., anche, anche sentenza del 15.10.1987, causa C-222/86, sentenza del 7.05.1992, causa C-104/91, sentenza 22.03.1994, causa C-375/92).



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Donde il terzo e ultimo motivo di ricorso.

SULLA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

Preventivata dal Ministero dell'Istruzione la chiusura delle operazioni di scioglimento della riserva il 20 luglio p.v., è chiaro come in assenza di un'adeguata e doverosa riconsiderazione dei requisiti di ammissione con riserva alla I fascia delle GPS, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, trovandosi inevitabilmente esclusa dalla operazioni di convocazione, che si svolgeranno immediatamente dopo il 20 luglio p.v. Considerato che non risultano calendarizzate camere di consiglio antecedenti a tale data, si formula istanza ex art. 56 c.p.a. affinché il Presidente dell'Ecc.ma Sezione assegnataria del presente ricorso voglia, con decreto monocratico, accogliere l'istanza cautelare richiesta, permettendo a parte ricorrente di partecipare alle procedure di convocazione per il conferimento delle supplenze annuali, fissando la camera di consiglio per confermare, con ordinanza, l'emanando decreto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Evidenziati i profili del fumus boni, iuris, il periculum in mora è oggettivamente grave e irreparabile, derivando dal fatto che, in assenza di un pronunciamento cautelare volto a



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

sospendere gli atti impugnati, parte ricorrente non potrà utilmente spendere in Italia il titolo conseguito all'estero.

Difatti, a causa dei provvedimenti impugnato, parte ricorrente rischia di non potere usare l'inserimento con riserva nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, partecipare alle convocazioni per il conferimento delle supplenze annuali (al 31/08) o sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) che si svolgeranno a breve.

Sicché, nella non auspicabile ipotesi del mancato accoglimento del presente ricorso, parte ricorrente rischierebbe di perdere il bene della vita tanto ambito in riferimento agli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024. Pertanto, non vi è dubbio che si renda necessaria l'immediata tutela cautelare in grado di impedire il prodursi dei suddetti danni gravi e irreparabili, valutabili non soltanto in termini economici, ma anche professionali, sussistendo il rischio di non poter ottenere sia l'inserimento con riserva nella I fascia delle GPS di proprio interesse, che l'auspicato conferimento di incarichi di servizio.

La sussistenza di un simile pregiudizio, del resto, è stata già positivamente apprezzata da parte di codesto Ecc.mo TAR, il quale, in relazione a fattispecie identiche, ha accolto l'istanza cautelare ivi presentata affermando che << la ratio insita nell'istituto dell'ammissione a una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr .Tar Lazio n. 3400/2019);

-l'ordinanza n. 112/2022 nella parte in cui dispone che l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto" reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti.>> (TAR Lazio, Roma, Sez. IV Bis, ord. del. 23 giugno 2022, n. 4021).

Per le ragioni esposte, si conclude affinché l'Ecc.mo TAR adito accolga nel merito il presente ricorso in ogni sua parte, unitamente all'istanza di concessione di misure cautelari ex artt. 56 e 55 c.p.a.

*Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, **da distrarre in favore dei legali costituiti.***

*Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia ammonta a **Euro 325,00.***

Salvis iuribus."



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

- 1) La causa veniva iscritta al n. 8011/2022 R.G. ed assegnata alla Terza Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;
- 2) A seguito della Camera di Consiglio tenutasi il 27/09/2022, il Collegio, con sentenza pubblicata il 28/09/2022, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, disponendo la riassunzione della causa dinnanzi al Giudice Ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, compensando altresì le spese e ordinando l'esecuzione della sentenza medesima da parte dell'Autorità Amministrativa;
- 3) L'istante ha interesse a riassumere la causa dinanzi al Giudice odiernamente adito richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato nel ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

RICORRE IN RIASSUNZIONE

Contro la predetta parte resistente, innanzi al Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro affinché fissi l'udienza di prima comparizione delle parti per gli incombeni di rito e discussione del predetto ricorso in riassunzione, per sentire ed accogliere le seguenti conclusioni:

VOGLIA

-Annullare, previa adozione di misure cautelari monocratiche e/o collegiali, **l'art. 7, comma 4, lett. e) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112/2022** (recante *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*) nella parte in cui prescrive che: "qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...]", che comporta l'esclusione di parte ricorrente dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico dalla prima fascia;



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

-Annullare ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione;

-Condannare l'Amministrazione resistente a individuare la ricorrente come avente titolo alla stipula di contratto dalla prima fascia delle GPS.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito.

Salvis Juribus.

Si allegano i seguenti documenti:

1. certificato riconoscimento studi CNRED
2. certificato titolo di studio
3. cnred + titolo
4. domanda riconoscimento titolo estero sostegno
5. elenco delle pec inviate per RCIHIESTA EQUIVALENZA titolo estero
6. giu-22-2022--15-44-32-ricevuta-protocollo
7. protocollo riconoscimento professione docente
8. ricevuta_protocollo
9. richiesta equivalenza titolo estero
10. Diffida_valutazione_150_sedi_anche_per_prima_fascia SOSTEGNO riserva- CT (USR)
11. raccomandata13.08.2022 ministero istruzione e ricevuta ritorno



STUDIO LEGALE
Avv.to Cinzia Caruso
Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

12. ricevuta_protocollo usr CATANIA

13. SS 1 FASCIA catania 26.08.2022

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato non va versato poiché si tratta di riassunzione innanzi al Tribunale competente per materia e per territorio.

Paternò 21/12/2022

Avv. Cinzia Caruso

